

Il Presidente della Cassa professionale può rispondere di corruzione

La Cassazione ha confermato la qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo al ricorrente

/ Stefano COMELLINI

Il Presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei **ragionieri** è soggetto "incaricato di pubblico servizio" secondo la definizione datane dall'[art. 358](#) c.p. e può rispondere del reato di **corruzione**.

Con la sentenza n. [9642](#) depositata ieri, la Cassazione ha confermato detta qualifica soggettiva in capo al ricorrente (l'ex presidente Paolo Saltarelli), condannato nei gradi di merito per il reato di corruzione propria ([art. 319](#) c.p.) per avere ricevuto la promessa di compensi in denaro in cambio della progressiva allocazione di risorse della Cassa presso una Sicav lussemburghese, nonché per il reato di **dichiarazione infedele** ([art. 4](#) del DLgs. 74/2000) per avere omesso di dichiarare redditi detenuti in territorio estero.

La Corte, nel respingere il ricorso, ha evidenziato come l'attività dell'**incaricato di pubblico servizio** ([art. 358](#) c.p.) sia disciplinata, come per il pubblico ufficiale ([art. 357](#) c.p.), da norme di diritto pubblico, ma rispetto a quest'ultimo presenta due requisiti negativi: da un lato manca dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è in rapporto di accessoriarietà e complementarietà; dall'altro non ricomprende le attività che si risolvono nello svolgimento di mansioni di ordine o in prestazioni d'opera meramente materiale.

Si tratta, dunque, di un'attività di carattere **intellettivo**, caratterizzata, quanto al contenuto, dallo svolgimento di compiti di rango intermedio tra le pubbliche funzioni e le mansioni di ordine o materiale.

Quale diretta conseguenza del criterio oggettivo-funzionale adottato dal legislatore, la qualifica pubblicistica dell'attività **prescinde** dalla natura dell'ente in cui è inserito il soggetto e dalla natura pubblica dell'impiego. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, da tempo affermato che anche i soggetti inseriti nella struttura organizzativa di una società per azioni possono essere qualificati come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quando l'attività della società sia disciplinata da norme di diritto pubblico e persegua finalità pubbliche sia pure con strumenti privatistici (Cass. n. [19484/2018](#)).

Rileva, quindi, l'**attività dell'ente** e, qualora questa abbia caratteri pubblicistici, quale sia in concreto l'attività compiuta dal soggetto.

Con particolare riguardo alle attività **previdenziale e pensionistica**, previste e disciplinate entrambe da norme di diritto pubblico, la Corte, in contrasto con l'assunto del ricorrente, ha ritenuto che a esse debba ricondursi anche la gestione delle risorse finanziarie. Infatti, se i contributi versati dai dipendenti e dai datori

di lavoro non possono avere altra destinazione se non quella imposta dalla legge – servire ad assicurare il trattamento pensionistico e previdenziale – è evidente che le riserve devono essere capitalizzate per non essere disperse e, quindi, vanificare ogni legittima aspettativa. In altre parole, la **gestione dei fondi** è essa stessa parte integrante dell'attività pensionistica e previdenziale (Cass. SS.UU. n. [10086/1998](#)).

La gestione dei fondi è parte dell'attività pensionistica e previdenziale

D'altronde, la giurisprudenza penale di legittimità (Cass. n. [23236/2016](#)) aveva già concluso per la qualifica – addirittura – di pubblico ufficiale per il presidente della Fondazione Enasarco, che, pur avendo la forma giuridica di ente di diritto privato, persegue **finalità di pubblico interesse**, posto che si occupa di previdenza integrativa a contribuzione obbligatoria degli associati, cui eroga un servizio pubblico sotto la vigilanza ministeriale e della Corte dei Conti.

La conclusione trova ulteriore conferma nella "situazione di dominanza" dello Stato nei confronti degli enti gestori di forme di **previdenza obbligatoria** derivante dal DLgs. n. [509/1994](#) che, pur avendone disposto la privatizzazione, ne ha comunque subordinato l'autonomia – anche gestionale, oltre che organizzativa e contabile – al rispetto dei principi e dei limiti fissati in relazione alla **natura pubblica** dell'attività esercitata.

Ne deriva che la gestione economico-finanziaria di tali enti deve assicurare l'equilibrio di bilancio, mediante l'adozione di provvedimenti coerenti con le indicazioni risultanti dal bilancio tecnico, da redigersi con periodicità almeno triennale, e sotto un complesso sistema di vigilanza pubblica che passa, in caso di disavanzo economico-finanziario e di violazioni di legge afferenti alla corretta gestione, anche per il potere ministeriale di **commissariamento**.

Infine, sempre il DLgs. n. 509/1994 prevede il controllo generale sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie da parte della Corte dei Conti, al fine di assicurarne la legalità e l'efficacia, con relazione annuale al Parlamento. Secondo la Cassazione non è quindi casuale, come correttamente ripreso dalla sentenza in esame, che la **Cassa** nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri sia inclusa nell'**elenco** predisposto dall'Istat e previsto dalle L. nn. [311/2004](#) e [196/2009](#) contenenti l'indicazione delle amministrazioni inserite nel Conto economico dello Stato.